

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	2229
Data di Arrivo		Data di Partenza	09/05/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
		Data di Pubblicazione	
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	26	2013	AS	sb

Oggetto	<b>STUDIO DI SETTORE VK25U – approvata la revisione triennale - Monitoraggio dello stato di crisi – premialità.</b>
---------	---

Care colleghe, cari colleghi,

la Commissione degli Esperti sugli studi di settore ha approvato definitivamente la revisione dello Studio di settore di categoria approvando il modello **VK25U**, valevole per il prossimo triennio e che sostituisce il precedente UK25U.

Il nuovo Studio, sarà applicabile già per i redditi del periodo d'imposta 2012 da dichiararsi con l'Unico 2013.

Lo scorso 04 aprile la Commissione ha inoltre approvato i correttivi congiunturali per tener conto della crisi.

La caratterizzazione delle attività professionali è svolta sulla base di diversi fattori rispetto ai quali i contribuenti sono suddivisi in "cluster" aventi differenti parametri previsionali:

- 1) **Modalità organizzative del professionista** raggruppanti i soggetti che
  - *Esercitano la professione in forma collettiva* - Cluster 4 - (circa il 2,6% dei colleghi)
- 2) **Rilevanza del committente principale:**
  - Professionisti che *svolgono prevalente attività per un committente principale* - Cluster 9 - (14,3% dei contribuenti analizzati)
  - Professionisti che *svolgono prevalente attività per un committente principale specializzati nel settore agrario/zootecnico* - Cluster 8 - (13,4%)
  - Professionisti che *svolgono prevalente attività per un committente principale specializzati settore ambiente/territorio/urbanistica* - Cluster 10 - (6,8%)
- 3) **Presenza di dipendenti/collaboratori coordinati e continuativi che presentano attività prevalentemente nello studio**
  - *Soggetti con dipendenti/collaboratori continuativi* - Cluster 5 - (2,1%)
- 4) **Rilevanza dei compensi corrisposti a terzi** per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale rispetto al totale delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it



- Professionisti con *significativa incidenza dei compensi corrisposti a terzi sul totale delle spese* - Cluster 1 - (6,5%)

5) **Area specialistica caratterizzante l'attività professionale**

- *più settori specialistici* - Cluster 3 - (18,0%)
- *settore agrario/zootecnico* - Cluster 7 - (13,0%)
- *settore ambiente/territorio/urbanistica* - Cluster 2 - (9,1%)
- *settore economico/estimativo/peritale* - Cluster 11 - (7,9%)
- *settore edilizio* - Cluster 6 - (6,3%)

Il funzionamento del nuovo modello ricalca per lo più quello precedente mantenendo per tutte le **attività tipiche** una **stima della CONGRUITÀ** del reddito “**A PRESTAZIONE**”, ossia:

- analizza il **numero delle prestazioni** del dichiarante distinte per tipologia di attività
- determina l'ammontare del **compenso medio praticato** dal professionista
- lo pone a confronto con un **valore minimo** nazionale parametrato su base provinciale.

**Lo studio non risulterà congruo quando il compenso medio di almeno una tipologia di attività sarà inferiore a quello minimo previsto dalla “Nota tecnica”** dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione (sul sito [http://www1.agenziaentrate.it/settore/studiapprovati/professionisti\\_2012.htm](http://www1.agenziaentrate.it/settore/studiapprovati/professionisti_2012.htm) quella relativa al modello precedente UK25U)

Solo per le **attività non tipiche** e marginali (le vecchie attività a basso valore) indicate nel modello nella voce “**Altre attività**”, la valutazione della congruità della prestazione sarà effettuata “**A TEMPO/SPESA**” con valutazione della **resa oraria** di dette prestazioni.

Modeste le ulteriori novità:

1. è stato inserito il *decimale* nella indicazione percentuale dei compensi
2. i lavori di *progettazione, direzione lavori e stima* di immobili sono stati suddivisi per fasce di valore (valore dell’opera o della stima > o < di €103.291)
3. il numero di incarichi è corretto sulla base del n° dichiarato di *acconti* percepiti
4. sono stati introdotti due indici di **NORMALITA’ ECONOMICA** per le prestazioni *non tipiche* valutate a tempo/spesa atti a valutare:
  - l’incidenza delle “*altre componenti negative*” (al netto dei canoni di locazione) sui compensi. L’indice verifica il non “caricamento” forzato di detta voce (neutra ai fini della valutazione di congruità) ed ammette valori massimi tra il 4,72 e il 9,89% a secondo del cluster.
  - *rendimento orario dei professionisti* [ (compensi – spese) / (ore dipendenti + ore professionista) ] che prevede valori massimi tra 75 e 117 €/h.

Immodificate, ma ricalcolate, le valutazioni di **COERENZA**

- **Incidenza delle spese sui compensi** per cui è prevista una percentuale tra il 42% e il 73% a seconda dei cluster
- **Resa oraria per addetto** che, su base territoriale e anzianità professionale, va da un minimo di 11,08 / 23,11 €/h ed un massimo di 90 / 135 €/h a seconda del cluster.



Si segnala che dal periodo d'imposta 2011 (art. 10 D.L. 201/2011) i **soggetti "congrui" e "coerenti" possono usufruire del cosiddetto "REGIME PREMIALE" che pone limitazione ai poteri di accertamento dell'Agenzia delle Entrate:**

- preclusi sono gli accertamenti di tipo "analitico presuntivo"
- la determinazione sintetica del reddito ammissibile è possibile solo se il reddito accertabile eccede di 1/3 quello dichiarato
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per attività d'accertamento ai fini imposte dirette e IVA

Nel sistema attuale, l'eventuale adeguamento dello studio nel caso di non congruità consente di mettere il contribuente al riparo da possibili accertamenti induttivi, mentre non è possibile l'adesione – e quindi la rettifica – nel caso di non coerenza.

Si comunica infine che anche per il 2013 (periodo di imposta 2012), la Commissione degli esperti ha approvato l'applicazione dei **correttivi** (di settore e individuali) per tener conto della contingente situazione di **crisi**.

Correttivi che si sono mostrati efficaci negli anni passati per ridurre i redditi presuntivi in relazione al rilevato abbattimento dei volumi d'affari.

In considerazione della novità del modello, il Conaf è disponibile per fornire eventuali Rispetto al nuovo **Redditometro**, si segnala che lo strumento non rientra nell'ambito degli Studi di Settore, essendo finalizzato ad un controllo indiretto della presunta capacità reddituale del contribuente attraverso la verifica dei suoi consumi personali.

Chiarimenti operativi al fine di una omogenea e corretta applicazione dello strumento, recependo fin d'ora eventuali necessità migliorative da proporre per la prossima revisione.

Tanto si doveva.

Cordiali saluti.

F.to Il rappresentante nella Commissione  
degli Esperti sugli Studi di settore  
Alberto Bergianti, Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo